

IMPORTANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA BAMBINA SOTTRATTA AI GENITORI ANZIANI PER UN INESISTENTE ABBANDONO

Essendo stata lasciata sola dai genitori per circa 20 minuti sulla loro auto parcheggiata sotto casa, una bambina di pochissimi mesi è stata dichiarata adottabile dal Tribunale per i minorenni di Torino anche in considerazione dell'età avanzata del padre (69 anni) e della madre (57). La sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello e dalla Cassazione. Accertato che non vi era stato alcun abbandono la Cassazione ha revocato la propria precedente sentenza ed ha incaricato la Corte di Appello di Torino in diversa composizione di esaminare nuovamente la situazione.

Con la sentenza numero 13435/2016 la Corte di Cassazione ha revocato il provvedimento assunto dalla stessa Corte di Cassazione n. 25213/2013 con il quale era stata confermata la dichiarazione di adottabilità della minore A.B., pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Torino il 16 agosto 2011 e ritenuta valida dalla Corte di Appello della stessa città il 22 ottobre 2012.

La citata sentenza della Corte di Cassazione n. 25213/2013 è stata impugnata per revocazione in quanto era fondata «al di là delle enunciazioni astratte in premessa circa l'interesse preminente del minore e il rinvio ad altre generiche affermazioni contenute nelle sentenze di merito, essenzialmente sull'episodio del 28 giugno 2010», data in cui alcuni vicini di casa avevano trovato «la minore da sola sulla vettura dei genitori parcheggiata sotto casa», fatto che il Tribunale per i minorenni e la Corte di Appello di Torino avevano interpretato come “abbandono”.

I genitori della bambina erano stati rinvolti a giudizio, ma il Tribunale penale aveva «assolto i genitori del reato di cui all'articolo 591 del Codice penale» escludendo che essi «avessero abbandonato la minore in una situazione di reale pericolo». Infatti la bambina di pochi mesi era rimasta sola solamente per circa 20 minuti, seduta nell'apposito seggiolino dell'auto del padre.

Molto importanti le motivazioni contenute nella sopra citata sentenza n. 13435/2016 di cui riportiamo le parti finali: «Il vero fulcro intorno al quale ruota la dichiarazione di adottabilità è l'episodio di abbandono della minore avvenuto la

sera del 28 giugno 2010. La deduzione è agevole solo che si consideri sia il ripetuto richiamo per tutto il corso della motivazione della sentenza a tale unico episodio, vero filo rosso che permea la decisione, sia la mancanza di conclusività degli ulteriori elementi addotti dalla Corte d'Appello. Accanto ad esso traspare per vero un secondo elemento latente, quasi un refrain che fa da sfondo all'intera decisione, ed è quello dell'età dei genitori. Al riguardo la sentenza afferma, riportando un'osservazione dei consulenti: «una gravidanza a 57 anni lei e 69 lui rappresenta infatti una deviazione dalla norma» ed essa «non può non essere considerata un dato significativo rilevante nella valutazione complessiva» posto che «a tale età le capacità genitoriali sono fisiologicamente ridotte» ed «oltre tale età si crea il paradosso del bambino costretto ad occuparsi dei genitori», perché «se la legge italiana ha stabilito dei limiti, tali limiti hanno un senso», così concludendo: «l'età avanzata è un elemento di cui tener conto sia nella valutazione delle capacità genitoriali sia nella valutazione della loro struttura di personalità».

«A parte l'errato riferimento ai pretesi limiti che la legge italiana prevedrebbe per chi intenda generare un figlio i quali non esistono, comunque ci si aspetterebbe, dopo tale premessa, l'indicazione di elementi seri e gravissimi che possono illuminare circa l'assoluta inidoneità genitoriale agganciata all'età o ad altro da cui far derivare la misura estrema e dai risvolti irreversibili qual è lo stato di adottabilità. Ed invece questi gli elementi elencati dalla Corte territoriale: la preoccupazione dei genitori di giustificarsi

con i vicini dopo il suddetto episodio, da essi svalutato nella sua pericolosità; il desiderio di paternità come volto ad assecondare il desiderio della moglie; il ruolo di padre legato a “stereotipi”, minimizzando egli gli inconvenienti legati all’età “con un ottimismo per certi versi invidiabile ma abbastanza critico”; la negazione, da parte della madre, di particolari problemi e la sua “personalità narcisistica” nel realizzare il progetto di maternità oltre ad un “ferreo controllo delle emozioni” pensando ella al “mondo esterno come una proiezione dei propri desideri e bisogni indipendentemente da un esame di realtà”; l’affermazione del padre che “parla dell’amore come unico valore importante nella relazione con la bambina senza mai citare altri aspetti come una funzione normativa ma anche la responsabilità che il ruolo comporta”.

«Insomma elementi da un lato solo transitori ed ormai estremamente ridimensionati nella loro gravità (l’aver lasciato sola la bambina in auto la sera del 28 giugno 2010); dall’altro lato, non soltanto esasperatamente vaghi e fumosi ma che potrebbero verosimilmente essere riscontrati, in tutto o in parte, in moltissime coppie genitoriali senza per questo integrare lo stato di abbandono previsto dall’articolo 8 della legge n. 184 del 1983.

«Ciò, si aggiunga, a fronte di una serie di riscontri invece favorevoli circa la situazione complessiva della minore. Si legge invero in sentenza che “la Corte non ha esitazioni ad escludere ogni situazione anche solo ipotetica di maltrattamento diretto o di abuso nei confronti della minore”; quanto al padre “la struttura mentale del signor XX non presenta derive patologiche, e nemmeno segni di decadimento intellettuale a causa dell’età. Egli risulta persona buona, ed onesta, e positivamente integrata nel tessuto sociale in cui vive, si può dire da sempre”; la sua partecipazione ai colloqui “è perfettamente adeguata” e “non sono mai emersi sintomi della serie psicotica”; mentre la madre “appare adeguata nel rispondere alle domande

e sono assenti i segni di disturbo psichiatrico clinicamente significativo”.

«A ben vedere l’unico elemento negativo riscontrato dagli assistenti sociali nel rapporto con la minore – si legga in sentenza, la descrizione degli incontri programmati in cui la bambina “è profondamente a disagio” e “non emerge che i genitori naturali (“i Signori”) siano per lei delle figure significative” – è stato indotto dallo Stato medesimo, allorché ha allontanato una neonata dai genitori a pochissime settimane dalla nascita e la stessa Corte nel merito ammette come “è comprensibile che l’aver potuto vedere la bambina poche decine di volte nell’arco di questi anni alteri il rapporto tra lei e la minore e soprattutto che dia ragione di una certa ‘legnosità’ della relazione”.

«Alla stregua della stessa motivazione della sentenza impugnata, pertanto, circa lo stato di abbandono morale e materiale della minore non risultano mai emersi – al di là dell’episodio predetto poi smentito e di un generico riferimento all’età dei genitori naturali – fattori concreti idonei ad integrare la fattispecie, ma solo elementi affatto anodini al fine di giustificare una legittima cancellazione dei legami familiari della minore con lesione dei diritti fondamentali della stessa costituzionalmente tutelati anche mediante la norma interposta dell’articolo 8 della Corte europea dei diritti umani».

Ciò premesso, la Corte di Cassazione stabilisce che «*la causa deve dunque essere rinviata, per nuovo esame della situazione di abbandono morale e materiale della minore alla luce dei principi sopra richiamati, innanzi alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione».*

Ci auguriamo che vengano tenuti ben presenti dalla sopra indicata Corte di Appello i legami affettivi instaurati dalla bambina con le persone con le quali ha finora vissuto e che l’eventuale ricongiungimento con i suoi genitori venga disposto assicurando il sostegno di operatori qualificati.

COMPITI DEI TUTORI E DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Consultare il sito www.tutori.it